



COMUNE DI SAPRI
Provincia di Salerno

Ord.n°27 del 22.02.2016

IL SINDACO

VISTO che nel territorio di questo Comune è stata segnalata dalle forze dell'ordine la presenza di persone che esercitano l'accattonaggio spesso inducendo alla pietà popolare ed al fine di ottenere denaro con l'ausilio, il più delle volte, di bambini ovvero di adolescenti e/o persone invalide, di animali tenuti in condizioni molto disagiate ed in precarie situazioni igienico sanitarie, costretti a lunghe ore immobili in condizioni non consone al vivere civile;

CONSTATATO che il fenomeno dell'accattonaggio si manifesta in moltissimi casi come un illecito sfruttamento di minori, disabili ed anziani; nonché che le stesse condotte possono costituire un diversivo preordinato ad agevolare la commissione di attività illecite (borseggi, scippi, furti, etc) e che l'accattonaggio è molesto quando la richiesta è insistente e la modalità insistente ed irritante;

VERIFICATO che tali condotte devono essere monitorate opportunamente sia per segnalare eventuali situazioni di effettiva indigenza, e quindi intervenire con idonee misure sociali, sia per prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento di minori e di disabili, sia, ancora, per evitare la conseguenti situazioni di degrado sociale ed urbano;

ATTESO che il Sindaco nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, secondo la normativa vigente, anche in ottemperanza al disposto di cui all'art. 823 comma II del Codice Civile deve tutelare sia la salute pubblica che i beni che fanno parte del demanio pubblico, adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

ATTESO altresì che nella sua veste istituzionale e nella sua veste di Autorità Sanitaria Locale spetta al Sindaco la vigilanza delle condizioni igieniche del territorio e che lo stesso agisce coadiuvato dalla Polizia Locale, nell'esercizio delle relative funzioni, al fine di prevenire fenomeni comportanti pericolo per la salute pubblica;

ATTESO altresì che ai sensi dell'Art. 54 comma IV del D. Lgs. 267/2000 come modificato dalla L. 125/08 spetta al Sindaco adottare, con atti motivati, provvedimenti finalizzati a prevenire e ad eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministro dell' Interno 05/08/08 che, ai sensi dell'Art. 54 comma IV Bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 6 del D.L. 92/08 convertito con L. 125/08, ha provveduto ad individuare l'ambito di applicazione delle rinnovate competenze del Sindaco;

PRESO ATTO della sentenza nr. 115 del 04/04/2011 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 comma IV del D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D. L. 23 Maggio 2008 nr. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 24 Luglio 2008 nr. 215 nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole " contingibili ed urgenti";

RILEVATA la recrudescenza di comportamenti che alterano il decoro urbano e che, come l'accattonaggio, possono diminuire la sicurezza urbana, emersa dall'attività di controllo della Polizia Locale e dalle segnalazioni dei cittadini e così come emerso dalla specifica riunione tenutasi con le Forze dell'Ordine sulla problematica in esame;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'emanazione di una ordinanza contingibile ed urgente ovvero, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole

previsione di danno incombente (urgenza) e, dall'altro, l'impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità);

RITENUTO infatti che il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicizia molesti ed invasivi rientrano pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell'art. 54, comma IV, del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 2 lettere a), d) ed e) e del D.M. 5 Agosto 2008, dove si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare *"a) le situazioni urbane di degrado o isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali ... l'accattonaggio con impiego di minori e disabili,...* d) *le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità...,e) i comportamenti che, come ...l'accattonaggio possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità in cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi"*;

RITENUTO inoltre dovere tutelare la tranquillità, la privacy della cittadinanza, l'igiene e la sicurezza delle persone sul territorio comunale;

RILEVATA la necessità di richiamare il vigente Regolamento di Polizia Urbana al fine di contrastare la fattispecie dell'accattonaggio molesto ovvero di quella forma di accattonaggio che possa, in qualche modo, alterare il decoro urbano e diminuire la sicurezza cittadina;

Per questi motivi,

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Sentenza nr. 115 del 04/04/2011 della Corte Costituzionale;

Vista la L. 833/78;

Vista la L. 65/86;

Vista la L. 689/81 e s.m.i.

Visto il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sapri;

Salvo quanto previsto dal vigente Codice Penale

ORDINA

1. E' fatto divieto di porre in essere attività di accattonaggio molesto e insistente, con l'ausilio di bambini ovvero di adolescenti e/o persone invalide, di animali tenuti in precarie situazioni igienico sanitarie, con particolare riferimento alle seguenti aree ed alle zone immediatamente prossime: edifici di culto, ospedale, case di ricovero, stazione ferroviaria, stazione dei bus extraurbani, zone prospicienti attività commerciali, porto, cimitero, parchi, giardini pubblici, parcheggi, aree mercatali e zone annonarie;
2. Che fermo restando le altre eventuali violazioni di legge, le violazioni al precetto del presente provvedimento saranno punite con:
 - L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
 - La sanzione amministrativa accessoria della confisca del denaro che costituisce prodotto della violazione e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività di accattonaggio, come disposto dall'art. 20 della L. 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata L. 689/81.
3. Che le somme confiscate, con apposito provvedimento del Funzionario incaricato a ricevere il rapporto, siano devolute al P.S.D.Z. S9 , per l'attivazione di sussidi alle fasce deboli;
4. Che per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla L. 689/81;

5. Che è fatto obbligo di segnalare ogni caso di effettiva condizione di indigenza, rilevata dagli operatori della Polizia Locale ovvero dalle Forze dell'Ordine operanti sul territorio, all' Assessorato Politiche Sociali al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;

I comportamenti di cui sopra sono oggetto di divieto in considerazione delle caratteristiche di contingibilità ed urgenza della presente Ordinanza, fino alla scomparsa dei fenomeni che ne costituiscono la motivazione;

Avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso, in via gerarchica, al Prefetto di Salerno entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Online;
- Ricorso al TAR Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Online;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Online;

Il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Salerno anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione ed è immediatamente esecutiva.

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale, è demandato il compito di far osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso ai presidi delle Forze dell' Ordine presenti sul territorio comunale, e contestualmente verranno collocati appositi divieti sulle strade e nei luoghi maggiormente interessati dal fenomeno.

Sapri (SA), 22.02.2016



IL SINDACO
Giuseppe Del Medico

